

TI_GERICHTE 52.2009.490 vom 29. August 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.490

FR: TI_GERICHTE 52.2009.490 du 29 août 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2009.490 del 29 agosto 2013

Regeste

Distribuzione dell'acqua potabile assicurata da una degagna: parità di trattamento

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 3 cpv. 1 della legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (LAId; RL 9.1.2), l'esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento, come pure la distribuzione dell'acqua devono essere garantite dai comuni. Essi, soggiungono i cpv. 2 e 3 di questa disposizione, possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio, nonché mediante concessioni a enti pubblici e privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni ratificate dal Consiglio di Stato. Nel comune di _____, da tempo, la degagna di RI 1 assicura l'esercizio di questo servizio pubblico, quale è la distribuzione dell'acqua potabile, in virtù di un atto di concessione stipulato l'ultima volta il 25 marzo 2002 con le autorità comunali. In questo ambito essa agisce dunque in qualità di azienda municipalizzata concessionaria, giusta gli art. 35 segg. della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 settembre 1907 (LMSP; RL 2.1.3.1). Dal profilo giuridico la degagna è assimilata ad un patriziato, alla quale sono affermati gli stessi diritti (art. 1 cpv. 2 LOP). Si tratta di una corporazione di diritto pubblico che la costituzione cantonale riconosce, e che gli conferisce quell'autonomia stabilita dalla legge (art. 22 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; Cost./TI; RL 1.1.1.1; art. 1 cpv. 1 LOP). Fra gli scopi che la legge riconosce al patriziato (e quindi alla degagna), v'è quello di assicurare l'efficienza degli impianti di uso pubblico - come gli acquedotti - e di promuoverne dei nuovi (art. 7 cpv. 2 lett. c LOP).

E. 3

La ricorrente contesta che il regolamento adottato dall'assemblea riservi ai membri della degagna un trattamento di favore rispetto agli altri utenti, lesivo del principio dell'uguaglianza giuridica.

E. 3.1

Per costante giurisprudenza, un atto legislativo di portata generale viola il principio dell'uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost. se, per fattispecie analoghe, opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e oggettive, oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che non presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio invocato, impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 138 I 225 consid. 3.6.1 pag. 229, 137 V 121 consid. 5.3 pag. 125, 334 consid. 6.2.1 pag. 348, fra

altre). Il tema di sapere se esiste un motivo ragionevole per operare delle distinzioni, può variare in funzione delle epoche diverse, ma anche delle idee dominanti esistenti al momento dell'adozione dell'atto. Il legislatore fruisce di un vasto potere di apprezzamento nella valutazione di questi principi e di quello del divieto dell'arbitrio (DTF 138 I 225 I consid. 3.6.1 pag. 230, 265 consid. 4.1 pag. 267).

E. 3.2

Il principio della parità di trattamento trova applicazione anche in materia di tributi causali, segnatamente, come in concreto, in materia di tasse per la fornitura di acqua potabile (RDAT I- 1997 N. 10 consid. 3a con numerosi rif.; Adelio Scolari , Tasse e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, n. 101 segg. e 123). Di principio, le tasse per la distribuzione dell'acqua potabile vengono fissate in funzione dei costi d'esercizio degli impianti. Esiste quindi una correlazione stretta fra l'ammontare del tributo e i costi posti a carico dalla collettività pubblica, nel senso che gli introiti generali dei contributi non possono sorpassare, o solo di poco, l'insieme dei costi (principio della copertura dei costi; DTF 135 I 130 consid. 2, pag. 133; Adrian Hungerbühler , Grundsätze des Kausalabgabensrecht, in: ZBl 2003, pag. 512). Allorché si tratta di esaminare se dei contributi differenziati siano ammissibili sotto il rispetto della parità di trattamento, occorre accertare se sussiste una disuguaglianza sul piano dei costi cagionata dalle diverse categorie di contribuenti tale da giustificare delle differenze sul piano contributivo. Il criterio del domicilio sul territorio della collettività e della qualità del contribuente non è sufficiente per giustificare dei tributi differenziati (cfr. RDAT I-1997 N. 10 consid. 3c cc in tema di tasse di distribuzione dell'acqua potabile fra domiciliati e non residenti). Il rispetto del principio della parità di trattamento si pone per contro in termini diversi per le di tasse di regalia, giacché le stesse sono dei tributi causali che non soggiacciono al principio della copertura dei costi (STF 2C_770/2012 del 9 maggio 2013 consid. 5.2.2; Hungerbühler , op. cit., pag. 512; S colari , op. cit. n. 120). Ora, alla luce di queste considerazioni, il regolamento adottato dall'assemblea della degagna non appare rispettoso del principio dell'uguaglianza, così come hanno avuto modo di accertare le istanze precedenti. Il vantaggio, in termini di quantitativi di acqua forniti gratuitamente ai degagnesi e ai titolari dei cosiddetti "bonifici _____", non si fonda in effetti su dei motivi che, in base alla prassi e alla dottrina sopra menzionate, possono giustificare una simile differenza di trattamento rispetto al resto dell'utenza. A questo proposito occorre comunque esaminare se la soluzione contemplata dalle disposizioni litigiose possa eventualmente trovare giustificazione nei diritti acquisiti da parte dei membri della degagna, come riconosciuto in passato con il regolamento del 1943 approvato dal Consiglio di Stato.

E. 3.4

Quest'ultimo aspetto deve essere esaminato alla luce dell'art. 37 cpv. 2 Cost., il quale recita che " nessuno dev'essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza, fatta eccezione delle prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legislazione cantonale ". La seconda parte di questo disposto costituzionale consente di operare un discrimine al principio dell'uguaglianza. Di tale eccezione beneficiano in particolare i patriziati riconosciuti dal diritto cantonale, come è il caso in Ticino, non solo per quanto attiene il godimento e l'esercizio dei diritti politici in seno alla corporazione, ma anche in punto alla gestione dei beni patriziali e alla distribuzione dei redditi ai loro membri. La norma ha per scopo di consentire il mantenimento di taluni privilegi a favore dei patrizi nella gestione e

nel godimento dei beni patriziali (Pascal Mahon , *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse* du 18 avril 1999, Basilea/Zurigo/Ginevra 2003, n. 14 ad art. 37). Essa non solo è direttamente applicabile, ma costituisce un diritto individuale autonomo (Etienne Grisel , *Égalité, Les garanties de la Constitution fédérale* du 18 avril 1999, Berna 2000, n. 164). Sul godimento da parte dei patrizi di beni patriziali che assicurano un servizio pubblico a favore dell'intera collettività, la LOP è silente. In generale, l'art. 28 cpv. 1 LOP prescrive che il regolamento del patriziato stabilisce i modi e le condizioni del godimento pascolare, del fare erba, fieno e strame, come pure in ordine all'approvvigionamento in legna da ardere, specificando che il godimento non può essere negato, senza valido motivo, alle famiglie non patrizie domiciliate nel comune del patriziato, dietro pagamento di un'equa tassa fissata dal regolamento (cpv. 2). Per quanto riguarda i redditi e i ricavi, gli stessi sono destinati all'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguiti o da eseguire nel patriziato (art. 33 cpv. 1 LOP). La dottrina ha quindi avuto modo di precisare che il fatto che i soli patrizi possano godere dei redditi derivanti dai beni patriziali non pone problemi di natura giuridica. Laddove però i patriziati forniscono dei servizi pubblici essenziali, un trattamento differenziato fra patrizi e non patrizi può essere ammesso per quanto riguarda le condizioni finanziarie di utilizzazione unicamente nella misura in cui il finanziamento di tale servizio è assicurato dalle sole risorse del patriziato (Pierre Moor /Alexandre Flückiger/ Vincent Martenet , *Droit administratif*, vol. I, III a ed., Berna 2012, pag. 885). In altri termini, fatta eccezione per quest'ultima ipotesi , i patriziati che assicurano l'esercizio di un servizio industriale, come quello della distribuzione dell'acqua potabile in un comune, hanno il dovere di rispettare la parità di trattamento fra tutti gli utenti e non possono riservare dei privilegi unicamente ai loro membri (Grisel , *Égalité*, n. 166 i.f. : stesso autore in: *Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse*, Berna 1989, n. 54 e 55 ad art. 43). Ne discende che nel caso di specie un trattamento differenziato volto a favorire i degagnesi e dei titolari per quanto riguarda l'approvvigionamento gratuito di determinati quantitativi d'acqua non si giustifica, neppure considerando gli eventuali diritti acquisiti da parte di quest'ultimi. La degagna è senz'altro autonoma nella gestione dei suoi impianti per la distribuzione dell'acqua potabile. Tuttavia, per assicurare questo servizio essa non fa capo esclusivamente sulle proprie risorse, ma preleva presso tutti gli utenti del servizio in parola degli emolumenti . Ne deriva che tutti i fruitori devono contribuire, indistintamente e in egual misura in base al consumo di acqua, al la copertura dei costi di gestione. L'art. 37 cpv. 2 Cost. non consente ai patriziati di stabilire delle condizioni tariffali differenziate fra i suoi membri e gli altri utenti all'interno del comprensorio di distribuzione dell'acqua potabile. Non v'è quindi spazio per il riconoscimento di eventuali diritti acquisiti che, all'occorrenza, andranno riscattati (espropriati) in base ai principi che informano l'art. 11 LOP. A ben vedere queste distinzioni presenti nel regolamento del 1943 erano problematiche anche sotto l'egida del previgente articolo 43 cpv. 4 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.; RU 1, 1) e non sarebbero resiste a un esame di costituzionalità da parte di un tribunale. Il trattamento differenziato operato dalla degagna di RI 1, che non è sorretto da ragioni serie e oggettive, disattende dunque il principio di uguaglianza (art. 8 e 37 cpv. 2 seconda frase Cost.), e si fonda su retaggi medioevali desueti, che necessitano di essere rivisti (Grisel , *Commentaire*, n. 55 i.f. ad art. 43) alla luce dell'ordinamento e delle concezioni giuridiche vigenti.

E. 4.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.

E. 4.2

Il Tribunale rinuncia di percepire una tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.